

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3590 del 03/08/2020                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | Procedimento FE16A0007. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Comacchio, ad uso piscicoltura. Titolare: Società LAVADENA ITALIANA S.r.l. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-3692 del 30/07/2020                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI                                                                                                                                                             |

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE16A0007  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE NEL COMUNE DI  
COMACCHIO, AD USO PISCICOLTURA  
RICHIEDENTE: SOCIETÀ LAVADENA ITALIANA S.R.L

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015 - 2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici

- ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
  - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
  - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
  - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna.
  - la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
  - la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

**PRESO ATTO**

- della domanda assunta a prot. n. PGFE.8254 del 04/08/2016 con cui la società LAVADENA ITALIANA S.r.l. - P.Iva 01201540380, ha richiesto la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica FE16A0007);
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 371 DEL 14.12.16 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso piscicoltura;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- la derivazione è ubicata all'interno dell'area SIC/ZPS: "Valli di Comacchio" - cod. IT4060002, del Parco Regionale Delta del Po;
- il DMV ovvero la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;
- nelle more di un aggiornamento del quadro conoscitivo settoriale da parte degli Enti competenti, al fine di garantire quanto sopra specificato, di prevedere nel Disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, opportune prescrizioni per salvaguardare dal punto di vista quali-quantitativo il corpo idrico interessato;
- la derivazione coinvolge un corpo idrico per il quale nel *PdGPO* non sono disponibili obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo;

**PRESO ATTO** del parere favorevole e del nulla-osta espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PGFE/2016/13320 del 19/12/2016);
- Ente Parco del Delta del Po (PGFE/2017/12517 del 07/11/2017);

**PRESO INOLTRE ATTO** che la Provincia di Ferrara a seguito della richiesta di pareri della scrivente Agenzia del 23/11/2018 (prot. PGFE/2016/12399) non si è pronunciata e pertanto si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020;
- ha versato in data 02/03/2020, la somma pari a 257,23 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE16A0007;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società LAVADENA ITALIANA S.r.l. - P.Iva 01201540380 la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica FE16A0007, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante un'opera di presa fissa, costituita da nr. 2 scatolari dotati di nr. 2 paratie;
- ubicazione del prelievo: sponda est del Canale Baiona nel comune di Comacchio (FE), su terreno di proprietà della Soc. Agr. Macchia di Gualtierio Mazzoni & C. s.a.s, (consenziente all'utilizzo come da nota assunta a prot. nr. PGFE.2016.8256 del 04/08/2016 ) censito al fg. 76, mapp. 40; coordinate UTM RER: x = 755794 - y = 949613;
- destinazione della risorsa ad uso piscicoltura;
- portata massima di esercizio pari a l/s 72,80;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 180.000;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/03/2020;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 257,23 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 257,23 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

*Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara*

Dott.ssa Marina Mengoli

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla società LAVADENA ITALIANA S.r.l. - P.Iva 01201540380 (cod. FE16A0007).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

– L'opera di presa è rappresentata da un impianto fisso ed è costituita da nr. 2 scatolari paralleli, uno permanentemente chiuso mediante paratia in legno e l'altro regolabile mediante paratoia in acciaio a movimentazione manuale; l'acqua viene prelevata dal Canale Baiona e immessa tramite canale interno, nella valle c.d. "Sotto Lido".

L'opera non è dotata di sifoni o sistemi di pompaggio, l'ingresso e l'uscita delle acque avviene esclusivamente in seguito alle escursioni di marea.

– L'opera di presa è ubicata sulla sponda est del Canale Baiona nel Comune di Comacchio, su terreno di proprietà della Soc. Agr. Macchia di Gualtierio Mazzoni & C. s.a.s, censito al fg. 76, mapp. 40; coordinate UTM RER: X = 755794 - Y = 949613;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso piscicoltura.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 72,80 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 180.000,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Canale Baiona.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo aggiornato all'indice ISTAT, quantificato per l'anno 2020 in € 257,23.

I canoni successivi all'anno 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a:



“Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411” - IBAN: IT42C0760102400001018766582; pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2020, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale, pari a € 257,23, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall’atto di concessione.
2. L’Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

– In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

**1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

**2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

**3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

**4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

## **ARTICOLO 8 – ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

**1. Deflusso minimo vitale** - Nelle more della definizione nel Piano di Gestione degli obiettivi specifici e delle necessarie indicazioni sulla valutazione delle pressioni da prelievo per i corpi idrici

artificiali, l'Amministrazione concedente si riserva di attribuire alla concessione in oggetto, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal PdG, un valore di Deflusso Minimo Vitale, ovvero un valore minimo di portata da garantire a valle dei prelievi in oggetto lungo il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale variazione del canone demaniale di concessione.

**2. Prescrizioni** - Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'**Autorità di Bacino del Fiume PO** (PGFE.2016.13320 del 19/12/2016), competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

*“... per quanto sopra **DICHIARA** la compatibilità della derivazione in oggetto con il corpo idrico interessato, solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni da parte di codesto Ufficio, in merito ai seguenti aspetti:*

*- che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento di eventuali obiettivi fissati dai Piani in premessa.”*

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**